

(Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 5.6.1998, controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 17.6.1998 al n. 201 e modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 27/5/1999 controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 21.6.1999 al n. 25)

N.B. – Benchè non materialmente allegati debbono intendersi comprese del presente regolamento tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di scarichi, nonché la deliberazione di individuazione delle zone sprovviste di fognatura di cui all'art. 51.3 del presente Regolamento

COMUNE DI DUBINO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE

DI FOGNATURA

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	28	Irregolarità di esecuzione esclusione d'ufficio allacciamenti
1	Finalità	29	Allacciamento per insediamenti diversi
2	Definizioni	30	Scarichi a livello inferiore della fognatura
	TITOLO II – COMPETENZE DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI	31	Riparazione dei condotti e proprietà delle opere di allacciamento
3	Competenze amministrative	32	Separazione delle reti
4	Competenze tecniche	33	Caratteristiche delle canalizzazioni
	TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI	34	Cameretta di controllo
5	Ambito di applicazione	35	Caratteristiche dei condotti di allacciamento
6	Obbligo di allacciamento	36	Controllo degli allacciamenti
7	Classificazione degli scarichi		TITOLO VIII – NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA
8	Ammissibilità degli scarichi con recapito in fognatura	37	Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna
9	Scarichi di acque meteoriche degli insediamenti civili	38	Progettazione degli impianti privati
10	Autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili	39	Caratteristiche degli impianti privati
	TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	40	Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche
11	Ambito di applicazione	41	Cameretta di raccordo e ispezione
12	Classificazione degli scarichi degli insediamenti produttivi	42	Manutenzione degli impianti privati
13	Scarichi di acque di processo		TITOLO IX – TARIFFE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
14	Accettabilità degli scarichi di acque bianche	43	Ambito di applicazione delle tariffe
15	Accettabilità degli scarichi di acque nere		TITOLO X – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
16	Scarichi di acque meteoriche	44	Situazioni irregolari di scarico degli insediamenti produttivi
17	Autorizzazione allo scarico per gli insediamenti produttivi	45	Sostituzioni irregolari di scarico degli insediamenti civili
18	Spese di istruttoria	46	Allacciamenti abusivi
19	Messa a punto funzionale degli impianti di pretrattamento	47	Responsabilità e risarcimento danni
20	Scarichi di acque di processo contenenti sostanze pericolose	48	Deroghe per particolari situazioni esistenti
21	Esercizio degli impianti di pretrattamento	49	Prescrizioni restrittive e integrative
	TITOLO V – SALVAGUARDIA DELLA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE	50	Termine di adeguamento
22	Misure di salvaguardia	51	Abrogazioni e disposizioni
23	Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione	52	Entrata in vigore
	TITOLO VI – PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA		ELENCO ALLEGATI
24	Richiesta del permesso di allacciamento	A	Schema domanda autorizzazione allo scarico (per insediamenti civili) e esempi schematici
25	Rilascio del permesso di allacciamento	B	Schema domanda autorizzazione allo scarico (per insediamenti produttivi) e schema relativa scheda tecnica
26	Diritti fissi di allacciamento e deposito cauzionale	C	Schema domanda autorizzazione allo scarico nel sottosuolo (per insediamenti civili)
27	Esecuzione delle opere di allacciamento		

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

- 1.1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare gli scarichi di ogni genere che recapitano nella pubblica fognatura, stabilisce pertanto i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni che devono applicarsi:
 - a. per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge 10.05.1976 n. 319, come modificati dagli artt. 15 e 16 della L. 24.12.1979 n. 650;
 - b. per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, ai sensi del 1° c. della L.R. 27.05. 1985 n. 62, modificata dalla L.R. 10.05.1990 n. 52;
 - c. per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e di quelle reflue mediante le canalizzazioni di fognatura pubblica.

- 1.2. Il presente regolamento definisce altresì le modalità di realizzazione degli impianti privati di fognatura e quelle di allacciamento alla fognatura pubblica.

Art. 2 **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Fognatura pubblica:** complesso di canalizzazioni realizzate o gestite dal Comune atte a raccogliere o allontanare dagli insediamenti produttivi e/o civili le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere;

- **Sistema di fognatura misto:** rete di fognatura pubblica che raccoglie nelle stesse canalizzazioni sia le acque in tempo asciutto, che quelle di pioggia;

- **Sistema di fognatura separato:** rete di fognatura pubblica che raccoglie le acque reflue in canalizzazioni distinte da quelle che raccolgono le acque superficiali;

- **Insedimento produttivo** (art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690): uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

- **Insedimento civile** (art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690): uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione e allo

svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività che dia origine a scarichi terminali assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi. E' inoltre da considerare insediamento civile l'impresa agricola che dia luogo a scarico terminale e posseda i requisiti individuali dall'apposito Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 8 maggio 1980;

- **Impianto privato di fognatura interna:** complesso di canalizzazioni realizzate negli insediamenti produttivi e negli insediamenti civili per la raccolta e lo scarico delle acque nella fognatura pubblica;
- **Cameretta di controllo:** installazione per l'ispezione e per la misurazione qualitativa e quantitativa degli scarichi;
- **Impianto di pretrattamento:** apparecchiature, installazioni o disposizioni atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento;
- **Condotto di allacciamento:** canalizzazione di collegamento tra l'impianto privato di fognatura e la fognatura pubblica;
- **Impianto privato di fognatura esterna:** complesso di opere e apparecchiature a servizio delle strade, dei piazzali, dei cortili di natura privata;
- **Impianto centralizzato di depurazione:** complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque raccolte e convogliate dalla fognatura pubblica.

TITOLO II COMPETENZE DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 3 Competenze amministrative

Il Comune è responsabile del controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili recapitati nella fognatura pubblica per quanto attiene all'osservanza del presente regolamento.

Art. 4 Competenze tecniche

- 4.1. Il presidio multizonale di Igiene e Prevenzione svolge le funzioni di vigilanza tecnica degli scarichi degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 15 della L. 319/76, come modificato dall'art. 18 della L. n. 650/79.
- 4.2. Ferme restando le competenze del P.M.I.P., la Ditta incaricata dal Comune per la gestione dell'impianto di depurazione può disporre, tramite laboratorio proprio o

di propria fiducia, gli accertamenti sugli scarichi ritenuti necessari per conoscere gli elementi provenienti che possono influire sulla funzionalità dell'impianto di depurazione.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Art. 5

Ambito di applicazione

- 5.1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli insediamenti civili che immettono gli scarichi nella fognatura pubblica.
- 5.2. La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili recapitati nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è stabilita dalla legge regionale n. 62/85, modificata dalla legge regionale 10 maggio 1990, n. 52.

Art. 6

Obbligo di allacciamento

- 6.1. Nelle zone servite dalla fognatura pubblica, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, gli scarichi degli insediamenti civili devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione.
- 6.2. Con l'aggiornamento delle zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Sindaco stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti. A tal fine il Sindaco dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica comunicazione.

Art. 7

Classificazione degli scarichi

Ai fini della loro disciplina gli scarichi degli insediamenti civili sono distinti, come stabilito dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 62/85, nelle seguenti categorie:

- **categoria A:** scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc., che non comprendano laboratori fisici, chimici o biologici;
- **categoria B:** scarichi provenienti da:

- B1: insediamenti con la stessa destinazione di quelle indicate nella categoria A di consistenza uguale o superiore a 50 vani o a 5000 mc;
 - B2: insediamenti diversi da quelli individuati nelle categorie A e B1 assimilati, in base ai criteri del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- **categoria C:** scarichi provenienti da (deliberazione della Giunta regionale n. 10562 del 24 giugno 1986):
- stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzo di trasporto pubblico;
 - lavanderie a umido e tintorie;
 - studi e laboratori fotografici;
 - depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli da demolire;
 - depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
 - mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
 - macelli annessi ai negozi di vendita di carne;
- **categoria D:**
- D1: scarichi delle categorie A e B1, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici e biologici;
 - D2: scarichi diversi da quelli indicati nelle categorie specifiche.

Art. 8

Ammissibilità degli scarichi con recapito di fognatura

- 8.1. Ferme restando le eventuali prescrizioni del regolamento locale di igiene per ogni insediamento a destinazione particolare, gli scarichi delle categorie A e B1, devono immettersi nella fognatura senza alcun trattamento (salvo che il collettore non risulti ancora collegato con l'impianto di depurazione, nel qualcaso i medesimi scarichi potranno essere conferiti solo previa chiarificazione in vasca imhoff).
- 8.2. Gli scarichi delle categorie B2, C e D sono ammessi nella fognatura pubblica a condizione che rispettino le misure di salvaguardia di cui al Titolo V del presente regolamento, nonché gli eventuali pretrattamenti e le modalità di immissione definiti dalla vigente normativa e dal Comune.
Per gli insediamenti sotto specificati devono in particolare essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) **stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico:** gli scarichi devono essere sottoposti a idonei pretrattamenti di sedimentazione e/o disoleazione;

- b) **lavanderie a umido e tintorie:** è vietato scaricare reflui contenenti trielina, benzina, ecc.
- c) **studi e laboratori fotografici e radiografici:** è vietato scaricare reflui costituiti da bagni di sviluppo e fissaggio esauriti;
- d) **depositi rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione:** si applicano le prescrizioni previste per gli insediamenti indicati nella lett. a);
- e) **mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori:** gli scarichi devono essere sottoposti a pretrattamento di grigliatura fine;
- f) **macelli annessi ai negozi di vendita di carne:** è vietato scaricare sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, sostanze grossolane;
- g) **laboratori fisici, chimici e biologici:** è vietato scaricare qualunque tipo di soluzione e di sostanza solubile o idrosolubile.

Art. 9

Scarichi di acque meteoriche dagli insediamenti civili

- 9.1. In riferimento agli insediamenti civili adibiti ad abitazione, attività alberghiera e turistica, sportiva, ricreativa e sanitaria, è vietata l'immissione in fognatura di tipo misto delle acque meteoriche che dovranno obbligatoriamente recapitarsi negli strati superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, in corpo d'acqua superficiale.
- 9.2. Potranno invece immettersi in fognatura le acque meteoriche provenienti da insediamenti civili esclusivamente se:
 - diversi da quelli di cui al precedente punto 9 punto 1, limitatamente alle acque di prima pioggia (di cui all'art. 20 della L.R. 62/85);
 - autorizzati dal Sindaco, in deroga alle disposizioni di cui al punto 9 punto 1, per comprovata impossibilità di soluzioni alternative, compatibilmente con le esigenze di perfetto funzionamento del depuratore, se la rete è sprovvista di canalizzazione separata.

Art. 10

Autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili

- 10.1. Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi del 2° c. dell'art. 9 della L.R. n. 62/85, dalla concessione del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura, che deve essere richiesto secondo le modalità previste dal successivo art. 24.

- 10.2. L'autorizzazione di cui al punto precedente comporta l'obbligo di disattivazione delle eventuali preesistenti fosse settiche e vasche tipo imhoff.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 11

Ambito di applicazione

- 11.1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi che sono recapitati nella fognatura pubblica collegata all'impianto centralizzato di depurazione.
- 11.2. Gli scarichi degli insediamenti produttivi recapitati nella fognatura pubblica non collegata all'impianto centralizzato di depurazione sono disciplinati dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.

Art. 12

Classificazione scarichi da insediamenti produttivi

- 12.1. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi sono così distinti, in base alla loro natura:
- **acque meteoriche:** acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie degli insediamenti;
 - **acque nere:** provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine, dalle mense, nonché acque di rifiuto assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi. Sono considerate assimilabili le acque di rifiuto il cui volume annualmente scaricato sia inferiore a quello dell'edificio dal quale provengono e il cui contenuto inquinante, prescindendo da trattamenti depurativi, sia esclusivamente riferibile ai parametri e sia inferiore ai limiti indicati nella Tabella 1 allegata alla legge regionale n. 62/85;
 - **acque bianche:** acque che non subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi;
 - **acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi.

Art. 13

Scarichi di acque di processo

- 13.1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi nelle fognature comunali collegate all'impianto terminale di depurazione, devono rispettare i limiti di accettabilità

stabiliti dalla Tab. C allegata alla Legge n. 319/76 per tutti i parametri ivi indicati, fatta eccezione per le restrizioni riportate nelle note della medesima tabella ai parametri 32, 33, 34 e 35 i cui limiti sono così stabiliti:

N.	Parametri	Concentrazioni
32	Fosforo totale mg/1 come P	1,5
33	Azoto ammoniacale mg/1 come NH ₄	30
34	Azoto nitroso mg/1 come N	0,6
35	Azoto nitrico mg/1 come N	30

13.2. Gli insediamenti produttivi interessati all'allacciamento alla pubblica fognatura dovranno pertanto predisporre impianti di trattamento preventivo adeguato, allegando in sede di richiesta di concessione la documentazione tecnica comprovante l'efficacia del trattamento medesimo.

13.3. Il Comune si riserva, in funzione delle caratteristiche degli scarichi di cui ai precedenti commi, nonché di quelle dell'impianto di depurazione, valutate al momento dell'allacciamento, di imporre limiti più restrittivi rispetto a quelli di cui alla Tab. C della L. 319/76 nonché in caso di possibili danni al processo di depurazione determinati dalle caratteristiche dell'impianto centralizzato, di diniegare la concessione allo scarico.

Art. 14

Accettabilità degli scarichi di acque bianche

14.1. Le acque bianche, potranno recapitarsi nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto della L.R. 319/76 e della L.R. n. 62/85 e successive modificazioni.

14.2. Nei casi in cui le acque bianche non possano essere destinate o smaltite come previsto dal precedente punto 14 punto 1, esse possono, compatibilmente con la capacità dell'impianto di depurazione valutata al momento della richiesta di immissione, recapitarsi nella fognatura comunale a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al successivo art. 22 e rispettati i limiti di accettabilità di cui alla tab. C della L. 319/76.

Art. 15

Ammissibilità degli scarichi delle acque nere

15.1. Per gli scarichi delle sole acque nere valgono le norme di cui al precedente art. 8.

- 15.2. Qualora la rete delle acque nere sia convogliata, per cause tecniche inderogabili, congiuntamente a quella delle acque di processo, in un unico collettore di allacciamento, le acque si considerano alla stregua di quelle di processo e si applicano quindi le norme di cui al precedente art. 13; è sempre necessario, tuttavia, posare pozzetti d'ispezione separati prima della confluenza nell'unico collettore.

Art. 16

Scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti produttivi

- 16.1. Limitatamente alle acque di prima pioggia, come individuate dall'art. 20, c. 2 della L.R. n. 62/85, è consentito, compatibilmente con le caratteristiche del depuratore nonché con quelle determinate dall'insediamento produttivo, recapitare le acque meteoriche nella fognatura collegata con l'impianto di depurazione comunale. In tal senso debbono adottarsi idonei pretrattamenti.
- 16.2. Il Comune, qualora non risulti possibile recapitare in corsi d'acqua superficiali o nel sottosuolo le altre acque meteoriche, ivi incluse quelle risultanti dalla separazione delle acque di prima pioggia, può derogare al divieto di cui al punto 16 punto 1; in ogni caso devono rispettarsi le prescrizioni stabilite dal successivo art. 22.

Art. 17

Autorizzazione scarico per gli insediamenti produttivi

- 17.1. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui alle LL. n. 319/76 e n. 650/79 e del D.Lg. n. 133/92, i titolari degli insediamenti produttivi, prima dell'attivazione degli scarichi relativi, devono presentare in duplice copia al Sindaco una domanda accompagnata dalla scheda tecnica di cui allo schema dell'allegato B al presente regolamento.
Il Sindaco, e/o il responsabile del procedimento, sentiti i pareri che riterrà necessari (Gestori dell'Impianto, Azienda Sanitaria, Ufficio Tecnico Comunale ect.) si riserva di richiedere, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria al circostanziato esame dell'istanza.
- 17.2. Se gli scarichi sono recapitati in fognatura pubblica non ancora collegata all'impianto di depurazione comunale, la presentazione delle domande e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono regolamentati dall'art. 15 della L. 319/76 e successive modificazioni.
- 17.3. Sulle richieste di cui ai punti precedenti il Sindaco si esprimerà di norma entro sessanta giorni.

Art. 18
Spese di istruttoria

- 18.1. Tutte le spese di istruttoria, nonché quelle occorrenti per rilievi, analisi, accertamenti, controlli ed altro, sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 18 della L. 650/79 e dell'art. 5 del D.Lg. n. 133/92.
- 18.2. Il Comune determina ed applica, ove lo ritenga opportuno, la somma che deve essere versata a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda.
- 18.3. La somma di cui al precedente punto 18 punto 2, sarà conguagliata a completamento dell'istruttoria.

Art. 19
Messa a punto funzionale impianti di pretrattamento

- 19.1. A domanda dell'interessato, il Sindaco sentito i competenti pareri tecnici (gestore impianto, Azienda Sanitaria), può assegnare un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei cicli tecnologici e dell'impianto di pretrattamento durante la fase di avviamento.
- 19.2. Il tempo concesso non deve di norma superare i novanta giorni dall'attivazione degli scarichi, prorogabili, in via eccezionale e dietro motivata richiesta, di non oltre novanta giorni.
- 19.3. Durante tale periodo, la disciplina degli scarichi è definita dal Comune sentito i pareri tecnici di cui al precedente punto 19 punto 1.

Art. 20
Acque di processo contenenti sostanze pericolose

- 17.1. Per i parametri relativi a sostanze non indicate nella Tabella C, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, la cui presenza nelle acque scaricate nella fognatura pubblica possa interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato, il Comune, sentito il gestore dell'impianto e l'Azienda Sanitaria stabilisce, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché eventuali specifiche prescrizioni aventi anche carattere sperimentale, con riserva di verifiche secondo tempi e modi da indicare nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 21
Esercizio degli impianti di pretrattamento

- 21.1. L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto del presente regolamento per ogni condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati.
- 21.2. Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per l'effettuazione di operazioni di manutenzione, deve essere comunicata con congruo anticipo al Comune.
- 21.3. In relazione alla peculiarità delle situazioni, il Comune, su richiesta del gestore dell'impianto, può prescrivere l'adozione di specifiche cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

TITOLO V

SALVAGUARDIA DELLA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE

Art. 22

Misure di salvaguardia

- 22.1. Gli scarichi nella fognatura pubblica devono per qualità e quantità essere tali da non interferire negativamente nel processo di depurazione, salvaguardare tutti i manufatti della fognatura e dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e non costituire pericolo alcuno, né diretto né indiretto, per il personale addetto.
E' comunque vietata l'immissione nella fognatura di sostanze liquide infiammabili, esplosive, velenose o che possano provocare emissioni gassose di analoga natura.
E' altresì vietata l'immissione di sostanze solide, ancorchè triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti (quali immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbie, fanghi degli impianti di pretrattamento, residui delle lavorazioni).
- 22.2. Per garantire il rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 22 punto 1, il Comune può prescrivere il ricorso a tutte le soluzioni tecniche necessarie e dietro specifico provvedimento del Sindaco, ordinare l'eventuale realizzazione o modifica, da realizzarsi a cura e spese dei titolari degli insediamenti produttivi, di manufatti e apparecchiature di qualsiasi genere.
- 22.3. Qualora, per eventi accidentali, si verificano versamenti nella fognatura di sostanze non accettabili dall'impianto di depurazione, il titolare dell'insediamento deve assumere tutti i provvedimenti necessari a contenere

l'inquinamento prodotto ed informare tempestivamente il Comune il quale potrà promuovere ulteriori interventi a spese del titolare dell'insediamento.

Art. 23

Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione

- 23.1. Qualora si verificano interruzioni o irregolarità a causa di guasti nel funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, che possano comportare un peggioramento della qualità dell'effluente finale, il gestore dell'impianto ne dà immediata comunicazione al Comune, nonché all'autorità di controllo dello scarico finale.
- 23.2. Nei casi in cui al primo comma il Comune, può imporre gli insediamenti produttivi prescrizioni restrittive o integrative, che comportino anche la cessazione degli scarichi, affinché le caratteristiche qualitative dell'effluente finale dell'impianto centralizzato, relativamente ai parametri concernenti le sostanze di natura tossica, preesistente e bioaccumulabile, riportati nell'allegato 1 alle Direttive approvate con deliberazione 30 dicembre 1980 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, siano conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal piano regionale di risanamento e fatte altresì ulteriormente salve le esigenze particolari di cui al quinto comma dell'art. 26 della legge n. 310/76 e successive modificazioni.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 24

Richiesta del permesso di allacciamento

Chi intende allacciare gli scarichi del proprio insediamento alla fognatura pubblica deve richiedere al Comune il permesso, presentando in duplice copia la relativa domanda secondo lo schema appositamente predisposto e accompagnandola con la seguente documentazione:

- 1) estratto di mappa in scala 1:1000 con l'individuazione dell'insediamento;
- 2) planimetria in scala idonea con l'indicazione dell'impianto di fognatura dell'insediamento dalla quale risultano:
 - a) la posizione delle canalizzazioni con i diametri, le pendenze e le quote;
 - b) l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione;
 - c) la posizione, il diametro e la quota del condotto di allacciamento;
- 3) relazione dettagliata sull'attività svolta o sulla destinazione dell'insediamento;

- 4) relazione sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento;
- 5) eventuale concessione di servitù e consenso dei proprietari dei terreni attraversati dalle canalizzazioni.

Art. 25

Rilascio del permesso di allacciamento

- 25.1. Il permesso di allacciamento è concesso qualora le opere relative all'ampliamento privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- 25.2. Prima di rilasciare il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica collegata all'impianto centralizzato di depurazione per gli scarichi di categoria B2, C e D degli insediamenti civili, il Comune può sentire i competenti organi tecnici.
- 25.3. Con il permesso di allacciamento il Comune stabilisce le eventuali prescrizioni per gli scarichi degli insediamenti civili ai sensi del Titolo III del presente regolamento.

Art. 26

Diritti fissi di allacciamento e deposito cauzionale

- 26.1. Il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica è concesso previo versamento di una somma a titolo di diritto fisso di allacciamento.
- 26.2. Tale somma, corrisponde a quella attualmente in vigore e può essere modificata e/o differenziata con deliberazione della Giunta Municipale.
- 26.3. Il versamento dei diritti fissi non dispensa il richiedente dal deposito delle cauzioni a garanzia dell'osservanza del presente regolamento e a garanzia dei ripristini conseguenti le eventuali rotture o manomissioni del suolo e/o degli impianti pubblici.

Art. 27

Esecuzione delle opere di allacciamento - Spese

- 27.1. Le opere di allacciamento alla fognatura su suolo pubblico sono eseguite dai richiedenti a loro cura e spese sotto il controllo del Comune.

- 27.2. Ottenuta la prescritta autorizzazione allo scarico, gli interessati programmeranno di concerto con l'Ufficio Comunale di Vigilanza, gli eventuali interventi su suolo pubblico.
- 27.3. Prima di procedere al reinterro e quindi al ripristino della pavimentazione stradale gli interessati comunicheranno al Comune, che potrà constatare la regolare esecuzione dei lavori a mezzo dei Vigili e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento.
- 27.4. Il controllo del Comune dei lavori di allacciamento non esonera il soggetto interessato e il direttore dei lavori dall'obbligo di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.
- 27.5. Le norme di cui sopra nonché tutte quelle del presente regolamento valgono anche per eventuali allacciamenti di carattere provvisorio.

Art. 28

Irregolarità di esecuzione – Esecuzione d'ufficio allacciamenti

- 28.1. Ove le opere di allacciamento non siano state eseguite conformemente all'autorizzazione e al presente regolamento, esse devono essere modificate su richiesta e nei termini stabiliti dal Comune.
- 28.2. Nei casi di inadempienza il Comune può disporre, previa formale diffida, d'ufficio la realizzazione e/o la modifica delle opere di allacciamento.
- 28.3. Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, il soggetto inadempiente è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute dal Comune.

Art. 29

Allacciamento per insediamenti diversi

- 29.1. Ogni insediamento deve di norma essere collegato alla fognatura pubblica con un proprio condotto di allacciamento.
- 29.2. Salvo che nei nuclei di antica formazione, solo ove non sia altrimenti possibile, il Comune può autorizzare un unico allacciamento per insediamenti diversi, fermo restando l'obbligo di separazione dei singoli impianti di fognatura al fine di consentire il controllo degli scarichi.
- 29.3. I titolari degli impianti privati di fognatura non possono consentire ad altri di immettere i propri reflui negli impianti stessi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 30
Scarichi a livello inferiore della fognatura

Nel caso in cui l'impianto privato di fognatura sia situato a una quota inferiore rispetto a quella della fognatura pubblica, il titolare è tenuto a realizzare un adeguato impianto di sollevamento, evitando che rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi genere alterino il regolare funzionamento della fognatura stessa.

Art. 31
Riparazione dei condotti e proprietà delle opere di allacciamento

- 31.1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico sono eseguite dal privato a proprie cure e spese.
- 31.2. Qualora emerga la presenza di rotture o ingombri nelle canalizzazioni pubbliche, provocate da manomissioni, trascuratezze o violazioni delle norme del presente regolamento, le spese occorrenti per le riparazioni, nonché quelle per visite tecniche, sono a carico del responsabile.
- 31.3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, le opere di allacciamento, limitatamente ai tratti ricadenti su suolo pubblico, sono di proprietà comunale.

TITOLO VII
MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA

Art. 32
Separazione delle reti

- 32.1. Le reti degli impianti privati di fognatura devono essere realizzate in modo tale da consentire, sia nei tratti orizzontali che verticali, la raccolta e il convogliamento separato delle acque reflue e delle acque meteoriche.
- 32.2. In presenza di fognatura mista, ove venga eccezionalmente autorizzato il recapito delle acque meteoriche nei condotti, le reti di cui al precedente punto saranno unificate sul limite della proprietà privata all'interno della medesima e quindi convogliate, con un unico collettore, nella fognatura pubblica.

Art. 33
Caratteristiche delle canalizzazioni

Le canalizzazioni devono:

- 1) essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di reflui dal loro interno;
- 2) resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dai reflui;
- 3) essere posizionate al di sotto delle condotte di acqua potabile.

La loro pendenza deve essere tale da evitare la formazione di depositi di sostanze.

Art. 34 Cameretta di controllo

- 34.1. Ogni rete dell'impianto privato di fognatura deve essere dotata di una cameretta di controllo, posizionata sulla proprietà privata in prossimità del confine della medesima ed immediatamente a monte del condotto di allacciamento e comunque in posizione tale da consentirne la facile ispezione da parte degli addetti o incaricati a ciò preposti.
- 34.2. Al fine di consentire le operazioni di ispezione e di prelievo dei campioni, la cameretta dovrà essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere una superficie di accesso minima di cm. 45 x 45.
- 34.3. Nella cameretta di cui sopra, sarà installato un sifone ispezionabile di dimensioni e caratteristiche adeguate.
- 34.4. Posizione, dimensioni ed accessibilità della cameretta saranno illustrate negli elaborati a corredo della richiesta di allacciamento di cui al precedente art. 24.
- 34.5. La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 35 Caratteristiche dei condotti di allacciamento

- 35.1. Il condotto di allacciamento deve essere ortogonale e collegarsi alla fognatura pubblica con il percorso più breve, non sono ammesse canalizzazioni che seguono parallelamente la fognatura pubblica.
- 35.2. Il diametro delle tubazioni impiegate per l'allacciamento deve essere adeguato agli scarichi a monte e comunque di norma non inferiore a 125 mm. per le acque nere e 140 mm. per le acque chiare, le tubazioni dovranno essere conformi alle norme UNI.
- 35.3. La pendenza del condotto deve, di norma, essere superiore al 2%.

- 35.4. La copertura del condotto sarà realizzata in modo tale da evitare rotture causate da sovraccarichi.

Art. 36
Controllo degli allacciamenti

- 36.1. Il controllo dei lavori eseguiti e degli allacciamenti esistenti, compete al Comune che si riserva di effettuarli in corso di realizzazione delle opere, nonché in ogni momento, attraverso i suoi dipendenti, le Ditte convenzionate e/o l'Azienda Sanitaria.
- 36.2. In funzione della correttezza dei lavori eseguiti, nonché di eventuali sopraggiunte cause di inquinamento, rottura ed altro, il Comune può ordinare al titolare dell'insediamento ogni necessario lavoro di miglioria e ove ciò sia indispensabile ordinare la sospensione dello scarico.
- 36.3. La responsabilità della progettazione ed esecuzione dell'allacciamento è a carico del soggetto interessato, dell'impresa incaricata, del progettista e del direttore dei lavori.
La responsabilità della corretta manutenzione compete al titolare dello scarico.

TITOLO VIII
NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI
FOGNATURA ESTERNA

Art. 37
Obbligo di realizzazione impianti privati di fognatura esterna

- 17.1. I proprietari o comproprietari di strade e piazze private e in particolare dei cortili nei nuclei di antica formazione, sono tenuti a dotare le proprietà medesime di fognatura e, nelle zone fognate, ad effettuarne l'allacciamento alla fognatura pubblica.
- 17.2. Il Sindaco, ove i proprietari non provvedano direttamente, ovvero in caso di necessità, può disporre, con apposita ordinanza, i termini di realizzazione delle fognature di cui al precedente comma, nonché, in caso di inerzia, far eseguire d'ufficio le opere di cui si tratta addebitandone le spese ai proprietari medesimi.
- 17.3. Le reti di fognatura realizzate dai privati saranno di norma di tipo separato. Per comprovati motivi e compatibilmente con le caratteristiche e le capacità dell'impianto di depurazione, potranno eccezionalmente essere autorizzate fognature di tipo misto.

- 17.4. Gli allacciamenti degli scarichi agli impianti privati di fognatura esterna devono realizzarsi in conformità alle disposizioni del Titolo VII del presente regolamento.

Art. 38

Progettazione degli impianti privati

- 38.1. La realizzazione dell'impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di un progetto esecutivo elaborato a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.
- 38.2. Il progetto deve essere predisposto in duplice copia e comprendere la seguente documentazione:
- 1) planimetria in scala 1:200 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare e delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione;
 - 2) planimetria in scala 1:200 o superiore con l'individuazione della rete completa delle canalizzazioni fognarie, di cui devono essere indicati i materiali, i diametri e le pendenze, delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie;
 - 3) particolari in scala idonea delle canalizzazioni e dei manufatti.

Art. 39

Caratteristiche degli impianti privati

- 39.1. Le canalizzazioni e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.
- 39.2. Le canalizzazioni devono inoltre:
- 1) avere forma idonea a soddisfare le necessità di natura idraulica, con preferenza per quella a sezione ovoidale o circolare;
 - 2) essere disposte di norma lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, in modo che sia assicurato tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica un adeguato dislivello, che deve essere comunque non inferiore a 30 cm.
- 39.3. La pendenza deve essere tale da garantire il loro autolavaggio; a tal fine la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec., prevedendo, nei casi in cui non possa essere raggiunta, la presenza di idonei dispositivi di cacciata e di lavaggio.

- 39.4. In ogni caso, si applicano le norme tecniche generali riguardanti l'installazione degli impianti di fognatura stabilite dall'apposito Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con deliberazione del 4 febbraio 1977.
- 39.5. Il progettista in caso di nuova edificazione dovrà tener conto della quota di scarico del collettore fognario e della canalizzazione acque chiare in modo da ottenere la pendenza minima prevista dal presente regolamento e tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rigurgiti all'interno della proprietà.

Art. 40

Raccolta e allontanamento acque meteoriche

- 17.1. Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche da strade, piazze e cortili devono essere utilizzate caditoie (nei nuclei di antica formazione soggetti a Piano di Recupero di tipo compatibile con la normativa speciale) collegate alla fognatura o alle acque superficiali, con condotti di adeguate dimensioni.
- 40.2. I calcoli idraulici di progetto, stabiliranno il numero delle caditoie necessarie.

Art. 41

Camerette di raccordo e ispezione

- 41.1. Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione.
- 41.2. Le camerette di semplice ispezione devono essere posizionate a distanza massima di 40 m. per le canalizzazioni non percorribili.
- 41.3. Le dimensioni minime delle camerette devono essere in pianta di 1 m. x 1.20 m. e in altezza, ove possibile, di 1.70 m.
- 41.4. Immediatamente a monte dell'allacciamento alla canalizzazione della fognatura pubblica deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate.

Art. 42

Manutenzione degli impianti privati

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai privati proprietari.

In caso di inerzia e per comprovati motivi di urgenza, il Sindaco può disporre i necessari interventi d'ufficio, addebitando tutte le spese ai privati.

TITOLO IX TARIFFE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 43

Ambito di applicazione delle tariffe

- 43.1. I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono tenuti a corrispondere le tariffe per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti e/o dagli appositi atti deliberativi del Comune.
- 43.2. Nelle zone servite dalla rete di fognatura le tariffe di cui al punto precedente sono sempre dovute, ancorchè gli scarichi di singoli insediamenti, per giustificati motivi, mantengano il recapito nel sottosuolo in deroga al presente Regolamento come previsto dal successivo art. 48.

TITOLO X SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Situazioni irregolari di scarico degli insediamenti produttivi

- 44.1. Fermo restando le sanzioni stabilite dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e dal decreto legislativo n. 133/92, il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico, previa valutazione delle cause che hanno determinato le inadempienze.
- 44.2. A tal fine, prima di revocare l'autorizzazione allo scarico, le irregolarità sono contestate al soggetto interessato, affinché, entro il termine stabilito dal Comune, siano presentate le relative motivazioni e osservazioni sulla base delle quali, può essere assegnato un periodo di tempo necessario per l'effettuazione degli interventi e l'assunzione delle iniziative atte a ripristinare le condizioni di rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 44.3. Trascorso il termine di cui al secondo comma senza che il titolare dell'insediamento produttivo vi abbia provveduto, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 45

Situazioni irregolari di scarico degli insediamenti civili

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta il pagamento delle sanzioni previste dall'art. 39 della L.R. 27.5.1985 n. 62.

Art. 46 Allacciamenti abusivi

A chiunque mette in atto un allacciamento abusivo alla fognatura pubblica si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 della L.R. 27.5.1985 n. 62, fermo restando l'obbligo di provvedere alla immediata regolarizzazione della situazione.

Art. 47 Responsabilità e risarcimento per danni

- 47.1. Chiunque si renda responsabile di danni alla fognatura pubblica e alla sua funzionalità è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.
- 47.2. In particolare, i titolari degli allacciamenti garantiscono il Comune contro i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete fognaria interna e dei condotti di allacciamento.

Art. 48 Deroghe per particolari situazioni esistenti

Fermo restando la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il Sindaco può disporre in deroga alle disposizioni dei Titoli VI, VII e VIII del presente regolamento limitatamente a situazioni esistenti per cui è accertata l'impossibilità di adeguamento.

Art. 49 Prescrizioni restrittive e integrative

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi del Comune, al fine di assicurare le condizioni particolari previste dall'art. 22.

Art. 50 Termine di adeguamento

L'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere effettuato nei seguenti termini:

- 1) per i nuovi insediamenti, sin dalla loro attivazione;
- 2) per gli insediamenti esistenti, qualora non specificato nei singoli articoli, entro il termine fissato dal Sindaco.

Art. 51 **Abrogazione e disposizioni**

- 51.1. Sono abrogate le disposizioni del Comune non conformi a quelle del presente regolamento.
- 51.2. In particolare, il presente regolamento sostituisce quello adottato dal Consiglio Comunale di Dubino con deliberazione n. 36 del 28/5/1972.
- 51.3. Restano validi ad ogni conseguente effetto i provvedimenti autorizzativi già adottati, che devono comunque essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento, nonché i disposti di cui alla deliberazione di G.M. n. 521 del 4/10/1996 inerenti fra l'altro l'individuazione delle zone sprovviste di fognatura ai sensi della L.R. 62/85.

Art. 52 **Entrata in vigore**

- 52.1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione previa approvazione da parte dell'organo di controllo.
- 52.2. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni della vigente legislazione statale e regionale.
- 52.3. Qualora siano state approvate, successivamente all'entrata in vigore della presente normativa, integrazioni o modificazioni alla legislazione vigente, le disposizioni del regolamento stesso in contrasto con quelle statali o regionali devono intendersi abrogate.
- 52.4. Il Comune provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad adeguare il presente regolamento.

(SEGUONO ALLEGATI A-B-C)